II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Portogallo focolai della malattia vescicolare dei suini; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio suino comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia vescicolare dei suini è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità portoghesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia vescicolare dei suini insorti nel 1995, il Portogallo può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini e dei prodotti a base di carni suine;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dal Portogallo entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.